COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 217

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sulla produzione avicola (1485). . 217

PRESIDENTE 217, 222

ARMANI, *Relatore* 217

La seduta comincia alle 10,40.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno il deputato Bonea sostituisce il deputato Bignardi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione avicola (1485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla produzione avicola ».

Come i colleghi ricordano, la Commissione nella seduta precedente accettò il rinvio proposto dal Relatore. Pertanto il Relatore, onorevole Armani, ha facoltà di svolgere la relazione.

ARMANI, *Relatore*. Onorevole Presidente onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame il disegno di legge n. 1485 recante le norme sulla produzione avicola. Questo disegno di legge viene presentato per dare applicazione, nel nostro Stato, al regolamento n. 129, approvato dalla Comunità economica europea il 12 dicembre 1963, regolamento che stabilisce alcune norme fondamentali sull'allevamento avicolo ed i covatoi, e sull'allevamento dei pulcini fino a 185 grammi di peso.

Da parte italiana, quindi, esiste la necessità di adeguarsi a questo regolamento della Comunità Economica Europea, al fine di inserire esattamente la nostra legislazione nell'ambito della regolamentazione del mercato comune.

Che cosa prevede il regolamento n. 129 della Comunità Economica Europea ? Con riferimento ai precedenti regolamenti approvati in quella sede, cioè il regolamento n. 21, del Consiglio del M.E.C., che prevede una graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, e il regolamento n. 22, che prevede la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, il regolamento 129 predispone norme dirette a favorire

l'attività delle aziende di allevamento avicolo e dei covatoi, garantendo i prodotti da commerciare e la loro immunità, così essenziale, specie da pullorosi o altre malattie infettive. Senza tali condizioni non può farsi luogo, secondo quanto stabilisce il regolamento n.129, a commercio o scambi nell'ambito del Mercato comune europeo; e l'articolo 8 del regolamento n. 129 già citato, stabilisce perentoriamente che « il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ». Da qui la ragione del disegno di legge che è stato sottoposto al nostro esame.

Che ci sia necessità di regolamentare questo settore, non vi è alcun dubbio. Occorre, come accennavo dianzi, garantire con una precisa impostazione legislativa, la correttezza e la lealtà nell'offrire sul mercato dei prodotti che devono essere rispondenti ai requisiti voluti dal Mercato comune Europeo.

L'applicazione del regolamento, dunque, impone anche a noi una legislazione che completi e aggiorni quella esistente. Infatti, mentre la nostra legislazione in materia avicola comprende oggi la disciplina degli interventi statali per lo sviluppo produttivo e per il miglioramento degli impianti e reca provvedimenti per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione dei razionali metodi di avicoltura, nonché disposizioni di ordine sanitario, essa peraltro non contiene alcuna disposizione che preveda specifici controlli pubblici sulla produzione e sul commercio del materiale avicolo da riproduzione, così come è necessario per soddisfare agli impegni derivanti dalla disciplina del Mercato comune europeo, alla quale ho poc'anzi accennato, e come del resto appare opportuno per raggiungere un decisivo miglioramento dei nostri allevamenti avicoli.

Ora il provvedimento al nostro esame ha quale suo scopo appunto il raggiungimento di questi fini, ed è per tale motivo che esso deve essere discusso con sollecitudine.

Desidero però soffermarmi, sia pur brevemente, su alcuni punti di detto provvedimento, che, a mio giudizio, è opportuno chiarire.

È certo che il fine che si vuole raggiungere, attraverso il disegno di legge, è una regolamentazione fatta su basi realistiche che agevoli e faciliti realmente la produzione avicola.

Ora alcune disposizioni contenute in detto provvedimento sembrano decisamente contrastare con queste finalità.

Nell'articolo 1 si parla infatti della necessità dell'« autorizzazione » da rilasciarsi dal Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, previo parere favorevole del veterinario provinciale. Si aggiunge anzi, nel caso che le imprese siano esercitate nel territorio di più province, che l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e le foreste, previo parere favorevole del Ministro della sanità. Ora devo far rilevare che a mio giudizio è assurdo ed anormale dover ricorrere al Ministro dell'agricoltura per la concessione di tale autorizzazione, sia per la vastità del campo di applicazione della stessa, sia perché non mi sembra opportuno sottoporre a regolamentazioni di carattere nazionale di questo tipo un settore della produzione agricola, quale è appunto l'avicoltura.

L'articolo 5 poi prevede l'istituzione di un registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini, registro che contiene gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, e quindi rende possibile, in adempimento alle disposizioni di carattere comunitario, sia la identificazione con carattere ufficiale di dette imprese, sia la comunicazione, che deve essere data annualmente dallo Stato (Ministero dell'agricoltura) agli altri paesi della Comunità Economica Europea, dell'elenco di questi allevatori iscritti in detto registro.

Questa iscrizione conferisce perciò valore di documento degno di fede a tutte le dichiarazioni che le imprese sono tenute a presentare, con la garanzia di adeguati controlli.

Lo spirito della legge pone altresì come obiettivo lo scopo del miglioramento, del potenziamento dell'attività e delle attrezzature che si riferiscono a questo settore.

E, giunti a questo punto, con un brevissimo panorama fatto sull'impostazione della legge, non è fuori di luogo accennare ai regolamenti 21 e 22 – lo faccio, onorevole Presidente, per dare un'inquadratura di carattere generale per poi scendere velocemente all'esame dei particolari, in modo che si possa discutere con cognizione di causa –; anzi ritengo opportuno richiamarci a quanto fissato in detti regolamenti approvati nell'aprile del 1962 dal Consiglio della Comunità Economica Europea circa l'organizzazione comunitaria dei mercati nel settore delle uova e del pollame, i quali non comprendono i soggetti da riproduzione, vale a dire le uova da cova ed i pulcini. Il Consiglio dei ministri della C.E.E. dispose pertanto di regolamentare anche il mercato delle uova da cova e dei pulcini per disciplinare così il particolare settore sotto

il profilo tecnico sanitario oltre che amministrativo.

Ora, mentre per quanto attiene ai pulcini da riproduzione il problema si presenta di agevole soluzione in quanto i pulcini sono di facile individuazione, ciò non è del pari per quanto si riferisce alle uova da cova. Per queste il problema si presenta più difficile, in quanto le uova da consumo non si distinguono evidentemente dalle uova da cova. Anzi la nuova regolamentazione che avrebbe dovuto entrare in vigore entro l'anno 1963, prevede, tra l'altro, la qualificazione e l'elencazione delle imprese interessate alla produzione di materiale da allevamento ed altresì i controlli tecnici e sanitari agli allevamenti agricoli da riproduzione ed agli stabilimenti di incubazione, nonché il riconoscimento delle uova da cova mediante un apposito marchio.

La legislazione nazionale in materia, e cioè la legge del 25 ottobre 1937, n. 2298 che riguarda la disciplina degli interventi statali in materia avicola e lo sviluppo dei pollai, è stata abrogata successivamente con la legge del 23 dicembre 1947, n. 1670, questo per la parte che riguarda la licenza per la vendita del materiale avicolo da riproduzione, il regolamento di polizia veterinaria, il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 3.200. Vi è poi l'ordinanza del Ministero della sanità del 5 maggio 1959 sulla importazione delle uova da cova e dei pulcini di un giorno. Ma la nostra legislazione non prevede attualmente l'obbligatorietà dei controlli sull'intero ciclo di produzione e commercializzazione del prodotto: ecco quindi che sorge la necessità di adeguare con la tempestività del caso la legislazione avicola italiana all'impegno derivante dall'applicazione del citato regolamento comunitario.

Il nostro Paese, in questo momento, dispone degli albi nazionali degli incubatori, istituiti presso l'Associazione nazionale allevatori, in base alle direttive dettate dal Ministero dell'agricoltura per l'incremento dell'avicoltura. La direzione degli albi è affidata a una commissione tecnica direttiva nazionale, che ha il compito di vigilare sulla regolare e continuativa attuazione delle norme di funzionamento degli albi e sulla esecuzione dei controlli secondo le norme emanate dalla commissione, in conformità con le direttive ministeriali. La commissione tecnica direttiva nazionale è costituita da funzionari del Ministero dell'agricoltura e del Ministero della sanità. Questo dunque il quadro generale dei problemi e della legislazione in materia di avicoltura.

Ma, fatto questo esame generale, noi dobbiamo fare alcune osservazioni, nel merito del provvedimento in esame; ed a tale riguardo mi si consentirà, onorevole Sottosegretario e onorevole Presidente, di essere estremamente chiaro. Io apprezzo moltissimo lo spirito di questo disegno di legge, perché imposta una forma di adeguamento legislativo alle norme del Mercato Comune Europeo, ma mi sembra che nel predisporlo si sia andati un pò al di là dello spirito con cui la Comunità Economica Europea ha approntato la sua risoluzione n. 129. Mi spiego subito. Il mio desiderio è quello di trovare la formula italiana che consenta di snellire il più possibile l'applicazione del regolamento n. 129, in modo da non danneggiare quelli che sono direttamente, strettamente interessati, cioè i produttori agricoli.

Inoltre, mi pare che debba essere assolutamente chiarita una cosa, che lo scopo di questa legge non è uno scopo fiscale, ma uno scopo, precipuo e preciso, di ordine statistico, oltre che di applicazione del regolamento comunitario.

Pertanto, come prima osservazione, occorre affermare chiaramente questi due principi: snellire il più possibile l'applicazione del regolamento comunitario e non danneggiare i produttori agricoli.

Orbene, l'articolo 1 del disegno di legge sottoposto al nostro esame parla – come dicevamo – di una autorizzazione cui deve essere subordinata la produzione a scopo di commercio di uova da cova o pulcini; e tale autorizzazione viene rilasciata – secondo il progetto – dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Mi pare che qui veniamo a infirmare quello che è un principio fondamentale dell'attività agricola. L'attività agricola non ha, fino a questo momento, in nessun campo del suo svolgersi, bisogno di autorizzazione per la sua esplicazione. Quello dell'autorizzazione è un principio, a mio avviso, grave, che non potrebbe essere da noi acquisito senza suscitare rilevanti preoccupazioni.

A me pare che, in analogia di come è stato sancito in numerose altre leggi, che prevedono il diritto da parte del produttore di vendere direttamente, attraverso una semplice segnalazione, i propri prodotti, il concetto di autorizzazione per svolgere l'attività avicola, che pure rientra nelle normali attività agricole, debba essere modificato in un mero obbligo di immatricolazione, nella semplice registrazione dell'attività. Ciò che però occorre evitare è appunto l'affermazione del principio

dell'autorizzazione preventiva per una attività che è e rimane una attività agricola. Altrimenti si rischia di introdurre un principio quanto mai pericoloso, proprio per il futuro sviluppo delle nostre attività agricole!

Quindi l'avicoltura è e deve rimanere una attività agricola e non può essere soggetta ad autorizzazione. D'altra parte questa mia affermazione apparirà tanto più esatta, se si pensa che lo stesso regolamento della Comunità Economica Europea n. 129 del 12 dicembre 1963 parla di immatricolazione, di registrazione, ma non accenna affatto alla autorizzazione.

Una seconda ragione di incertezza è quella alla quale ho accennato, e cioè la necessità della autorizzazione da parte del ministro dell'agricoltura, quando si tratta di due stabilimenti o di un'impresa che si slarghi in due province. Ora ritengo che sarebbe sufficiente fissare l'autorizzazione o, meglio, l'immatricolazione nella sola provincia dove ha sede principale l'azienda. Questi tuttavia sono dei dettagli. Così un altro punto che forse in tema di coordinamento dovrebbe essere affrontato è quello che si riferisce al terzo comma dell'articolo 1, dove si parla di revoca dell'autorizzazione, disposizione che, a mio avviso, dovrebbe essere inserita nell'articolo 7, articolo che affronta appunto questioni del genere.

Passando poi al secondo comma dell'articolo 2, il quale dice che se l'autorizzazione è richiesta per la produzione di uova da cova, devono essere indicate la quantità e la qualità delle uova che il richiedente intende produrre nell'annata per la vendita, ci si accorge subito che tale disposizione è quanto mai illogica.

Infatti, se è vero che il produttore può all'inizio dell'anno stabilire un certo programma di produzione, gli è invece impossibile dire con esattezza quante uova intende o riesce a produrre.

Ora, disposizioni di questo genere, oltre ad ostacolare l'incremento della produzione avicola, rendendo eccessivamente pesante tutto il sistema, possono anche far sorgere il dubbio agli avicoltori che attraverso questi provvedimenti si intenda colpirli, anzichè agevolarli.

L'articolo 3, dice a sua volta che i produttori di uova da cova devono condurre l'impresa secondo le norme della buona tecnica avicola, con adeguata attrezzatura e organizzazione aziendale, ecc.

Che cosa significa osservare le norme della buona tecnica avicola con adeguata attrezzatura aziendale? Quando un allevatore porta sul mercato un torello od un manzetto, nessuno va a chiedergli se la sua stalla era una stalla organizzata secondo le tecniche moderne, o se la sua organizzazione aziendale era tale da avere il silos per l'allevamento; e così via!

In ipotesi, pertanto, io posso non avere un'attività aziendale in grande stile, ma posso osservare in pieno le norme sanitarie che assicurano al mio prodotto il collocamento secondo i canoni del Mercato Economico Europeo e quelli che i Ministeri dell'agricoltura e della sanità impongono. Ecco perché la norma mi sembra un po' eccessiva ed inutile.

Sempre l'articolo 3 aggiunge che questi allevamenti vanno sottoposti « a periodici accertamenti diagnostici per la pullorosi e altre malattie trasmissibili », (e su questo siamo d'accordo), « secondo le disposizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per la sanità ». Dico per inciso che questo disegno di legge, presentato alla Camera nella seduta del 19 giugno 1964, non poteva prevedere che queste norme da parte del Ministero della sanità sarebbero state pubblicate: vi è infatti un'ordinanza del Ministro della sanità in data 16 luglio 1964, un'altra del 20 agosto di quest'anno, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203, che già prevedono queste cose. Tuttavia anche in questa ordinanza del Ministero della sanità, che precede nel tempo la norma che la contempla, non si prevedono e non si stabiliscono esattamente quali sono le formule, qual'è la prassi, quali sono le regole che devono presiedere ai periodici accertamenti diagnostici. Quindi, la stessa ordinanza emanata dal Ministero della sanità è incompleta.

Ma, dato che già parliamo di questa ordinanza del Ministero della sanità, consentitemi che io faccia notare un'altra notevole incongruenza. Abbiamo visto all'articolo 1 come per avere la possibilità di esercitare questa attività occorre avere una autorizzazione, che io – ripeto – modificherei in immatricolazione o in registrazione; ma questa ordinanza del Ministero della sanità, proprio per ragioni di carattere sanitario, stabilisce una nuova domanda che gli interessati devono mandare al veterinario provinciale. In sostanza, se nell'articolo 1 – lo ripetiamo – si prevede una prima domanda perché venga rilasciata l'autorizzazione, con l'autorizzazione sanitaria prevista dall'ordinanza le domande divengono due. Ora mi sembra che questo debba assolutamente essere mutato!

Due domande no: ne basta una. Si mettano d'accordo gli uffici, stabiliamo in che modo debba essere fatta questa domanda, magari inviandola per conoscenza ad altri uffici, ma che si debbano avere due autorizzazioni mi sembra veramente eccessivo.

E non entro in altri numerosi particolari. Solo consentitemi di richiamarne ancora uno relativo all'articolo 3. Qui, al quarto capoverso, si dice: « Essi (cioè i produttori) devono rilasciare, per ciascuna partita di uova posta in commercio, una bolletta di accompagnamento recante il nome, o ragione sociale, la sede della impresa produttrice ed il numero di immatricolazione nonchè la data della consegna o spedizione ed il numero delle uova ». Permettete che qui dica con molta chiarezza, con molta fermezza, che è incredibile trovare qui la bolletta di accompagnamento, quando l'abbiamo evitata per settori molto più delicati, come per lo zucchero e per il vino. Noi abbiamo sempre evitato la presenza di questa bolletta di accompagnamento e lo abbiamo fatto avendo innanzi questioni molto più gravi e pur rispondenti ad esigenze effettive economiche e sanitarie. Non solo, ma quando si vende un quantitativo anche minimo di pulcini o cento uova e si devono accompagnare questi pulcini e queste uova con una bolletta di accompagnamento, si prevede persino che in ogni successivo trasferimento della merce la bolletta debba essere consegnata all'acquirente; così che forse, se consuma metà della merce ottenuta, deve essere spezzata in due la bolletta di accompagnamento ! ?

E allora occorre chiedersi: perché vogliamo perseguitare fino a questo punto un'attività di carattere agricolo, quindi un'attività normale ?

Mi pare poi che l'articolo 4, nel suo insieme, sia un pò eccessivo. L'ultimo capoverso dice: « Devono altresì comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel semestre precedente ».

Ma perché al Ministero ? Perché vogliamo che i dati arrivino al Ministero ? Diciamo l'Ispettorato generale dell'agricoltura, che pone un termine, raccoglie tutte le domande e le manda al Ministero: mi sembra evidente tutto questo. E perché poi due volte all'anno, quando il Mercato Comune Europeo, nel regolamento citato n. 129, al secondo punto dell'articolo 1 dice che questa comunicazione deve essere fatta una volta all'anno ? Perché vogliamo complicare ? Cerchiamo di snellire una buona volta queste norme. Devo dire che faccio queste osservazioni non con spirito critico, ma per portare elementi seri, che sono rispondenti alla realtà della vita quotidiana, alle esigenze delle nostre piccole aziende agricole in particolare e agli allevamenti avicoli in generale e perché in effetti si possa escogitare una regolamentazione che sia veramente da tutti applicata.

Con gli articoli 5 e 6 si istituisce un registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini. E va bene: questa è una norma stabilita dal Mercato Comune Europeo e la dobbiamo applicare. Ma mi sembra, allora che quando noi chiediamo, all'articolo 6, la continuazione dell'albo avicolo nazionale, attualmente lodevolmente tenuto dall'Associazione italiana allevatori, mi sembra che questa seconda attività, questo albo, debba avere, come ritengo, funzione statistica, e praticamente funzionare così come funzionano i libri genealogici del settore bovino, del bestiame in genere. Altrimenti parrebbe trattarsi, a un primo esame, di un doppione, cosa che invece non è.

Nell'articolo 6 e negli articoli che non esamino per non sottrarre altro tempo alla Commissione, si stabiliscono delle pene per chi trasgredisce le norme previste nella legge. Mi sembra sia opportuno, a questo proposito, che si riesaminino i termini proposti, in quanto debbono essere applicate sanzioni gravi là dove la colpa e la mancanza è grave, e si debbano adeguare alla proporzione stessa della gravità e del danno commesso anche le pene minori.

Io mi fermo a questo punto con le mie considerazioni. Ne avrei da fare ancora altre, ma preferisco concludere, dicendo che bisogna che noi affrontiamo il problema con lo spirito con cui il regolamento n. 129 è stato approvato, per la tutela di questo settore così delicato e importante. E che esso sia un settore economicamente importante, lo si desume dal fatto che – e la notizia forse per qualcuno di noi potrà sembrare addirittura incredibile – l'incidenza economica degli allevamenti avicoli è decisamente superiore a quella che normalmente si ritiene, e si avvicina di gran lunga, se non addirittura la supera, ad ogni altra coltura ritenuta principale nella vita economico-agricola del Paese.

Orbene, bisogna che ci orientiamo verso un'opera di incentivazione, di appoggio, di aiuto, in favore di chi vuole sviluppare questa attività, che nel momento attuale merita veramente di essere ulteriormente sviluppata; bisogna che togliamo dallo spirito di questo

disegno di legge quel certo carattere che a prima vista ciascuno può individuare, ossia un carattere formalmente punitivo. Non è questo carattere che vogliamo: si dica questo nel provvedimento. Dobbiamo far sì, invece, che si possa applicare un regolamento che deve essere di garanzia per la nostra avicoltura, e nello stesso tempo di sprone, di aiuto, di difesa degli allevatori che si dedicano all'avicoltura. Affermiamo ancora una volta – e mi sembra doveroso farlo – che anche questa attività è un'attività agricola e tale deve rimanare, perché così è nello spirito del Mercato Comune Europeo. Insomma, eliminiamo quello che non può sembrare evidente a prima vista, – e che non c'è nel provvedimento – che cioè questi pulcini possano diventare, attraverso le norme restrittive che si vorrebbe fissare, dei veri « vigilati speciali » ! Sono queste avicole attività che devono esse viste con lo spirito di incoraggiamento, di sprone, di aiuto con cui si guarda alle altre attività agricole. Snelliamo, quindi, tutto l'apparato della legge, e ciò, a mio avviso, veramente secondo l'interpretazione genuina dello spirito del regolamento n. 129 e di tutto il Mercato Comune Europeo. E vagliando talune delle informazioni fatte ed i suggerimenti relativi ai 10 articoli del disegno di legge in discussione, ritengo che veramente si possa varare entro il più breve tempo una legge che risponda appieno sia agli orientamenti che il Ministero dell'agricoltura ha per questo delicato settore, sia al desiderio di dare alla nostra agricoltura, ai produttori agricoli uno strumento di difesa dei loro interessi, e nello stesso tempo di incentivazione.

Questo è in sostanza lo spirito delle modeste osservazioni che ho voluto fare. Forse a qualche collega i miei rilievi saranno sembrati eccessivi, ma sono comunque animati da una volontà di collaborazione, signor Sottosegretario, perché si possa varare una legge che risponda alle ragioni stesse per cui la legge è stata predisposta.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Armani per la sua relazione. Egli ha formulato delle osservazioni che meritano riflessione. Credo che gli onorevoli colleghi preferiscano perciò prendere la parola per la discussione generale in una prossima seduta. Pertanto, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI